

R.P.U. 692-1/2026**TRIBUNALE DI ROMA****SEZIONE XIV CIVILE**

Il giudice designato, dott. Alessandro Nastri,

letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII presentata con domanda depositata – tramite OCC, ai sensi dell’art. 68, co. 1, CCII – in data 23/04/2026 da [REDACTED] (C.F. [REDACTED] residente in [REDACTED], ROMA, rappresentata e difesa dall’avv. [REDACTED]

[REDACTED], giusta procura in calce alla domanda;

dato atto che è stata allegata – ai sensi dell’art. 68, co. 2 e 3, CCII – la relazione dell’OCC;

rilevato che sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, poiché il centro degli interessi principali del debitore istante si trova – in base ai criteri stabiliti dall’art. 27, co. 3, CCII – all’interno del relativo circondario;

precisato che il presente procedimento di svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 67, co. 6, CCII;

considerato che, ai sensi dell’art. 70, co. 1, CCII, il giudice deve anzitutto verificare l’ammissibilità della proposta, non dando corso alle attività (propedeutiche all’omologazione) previste dal medesimo articolo laddove ravvisi la mancanza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi di accesso alla procedura, e pronunciando in tal caso decreto di inammissibilità (v. Cass. 24870/2024, nonché Trib. Firenze 5 agosto 2024, Trib. Ferrara 2 marzo 2023 e Trib. Bologna 21 febbraio 2023) reclamabile – come chiarito dal decreto correttivo del settembre 2024 – dinanzi al Tribunale nel termine di trenta giorni dalla comunicazione;

ritenuto che, nel caso in esame, la proposta appare inammissibile per la sussistenza della condizione soggettiva ostativa prevista dall’art. 69, co. 1, CCII, dovendo affermarsi che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, avuto riguardo, in particolare, alla prestazione della fideiussione in favore di Alessio Vagnoni (figlio di una sua amica) in data 24/10/2012 a garanzia del mutuo contratto da quest’ultimo con la Banca Popolare di Vicenza (fideiussione che, ad oggi, costituisce più della metà dei debiti complessivi del consumatore istante);

osservato infatti che, con riferimento alla condotta assunta dal debitore al momento dell’assunzione della suddetta obbligazione, l’OCC ha affermato che *“la prestazione della garanzia personale rilasciata nei confronti del sig. Vagnoli nel 2012 deve essere valutata nel contesto di un rapporto fiduciario e di amicizia e non appare connotata da profili di imprudenza, tenuto conto che al momento della sottoscrizione il debitore principale prestava attività lavorativa come operaio con*



regolare busta paga, così come riferito dalla signora [redacted] ed ugualmente quest'ultima risultava occupata e solvibile" (v. pag. 23 della relazione dell'OCC), ma tale affermazione non può reputarsi condivisibile, anche alla luce di quanto riferito in merito alle cause della situazione di sovraindebitamento dallo stesso OCC, il quale ha collocato la genesi del sovraindebitamento nel 2002 (quando la figlia maggiore del marito della debitrice, Sara, *"rimaneva incinta e veniva lasciata dal compagno"*, aggravando le esigenze di mantenimento del nucleo familiare *"anche considerato che nel medesimo periodo il sig. Monsef perde il lavoro a causa della chiusura del reparto nella società di cui era alle dipendenze, trovandosi un nuovo impiego solo dopo quasi un anno di ricerca"*, e l'aggravamento della situazione nel 2011, quanto *"il sig. Monsef, di nuovo, perdeva l'occupazione, rimanendo privo di reddito sino al 2016, anno del pensionamento"*, sicché *"in tale lungo periodo la sig.ra [redacted] costituiva l'unica fonte di reddito del nucleo familiare, risultando conseguentemente necessario il ricorso al credito per far fronte alle esigenze di vita"* (v. pag. 21 della medesima relazione);

rilevato quindi che, a ben vedere, [redacted] [redacted] ha prestato a titolo gratuito una fideiussione di ingentissimo importo in favore del figlio di una sua amica in un momento in cui il nucleo familiare si era già avviato ad una condizione di sovraindebitamento e dopo che, appena un anno prima, la situazione si era aggravata per la perdita del lavoro da parte di suo marito, il che induce ad affermare che il debito in questione – che, si ripete, costituisce oggi più della metà dell'indebitamento complessivo – è stato contratto dall'odierna istante con colpa grave, di certo non esclusa dal fatto che il debitore principale avesse in quel momento un impiego;
ritenuto che, pertanto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda;
visto l'art. 70, co. 1, CCII,

DICHIARA

la domanda inammissibile.

Si comunichi all'OCC e al difensore del debitore.

Roma, 01/06/2026

Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)

